

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2021, n. 9-4283

Ord. Capo Dip. Protezione Civile 710/2020. Del. CM 24.12.2020. Approvazione, in attuazione della D.G.R. 22-2577 del 18.12.2020, criteri per contributi per rilocalizzazione abitazioni principali distrutte o rese inagibili a seguito di eventi meteorologici, 2-3 ottobre 2020, nei territori di cui alle perimetrazioni ex Ord. Commissariali n. 1/A18.00A/710 del 11.11.2020 e n. 4/A18.00A/710 del 21.01.2021.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che l'articolo 25 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice di Protezione Civile) sancisce che:

al comma 1, per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di Protezione Civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate;

al comma 2, fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei Comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
- d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
- f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.

Premesso, inoltre, che:

nei giorni 2-3 ottobre 2020 il territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni e la perdita di tre vite umane;

i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle strutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete di servizi essenziali;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10/11/2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui sopra, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per il proprio ambito territoriale con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 710 del 9.11.2020;

ai sensi dell'articolo 7 della suddetta Ordinanza, il Commissario delegato deve definire per ciascun Comune la stima delle risorse necessarie al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico sociale di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

Dato atto che:

con Ordinanza Commissariale n. 1/A18.00A/710 del 11 novembre 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria. Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi a edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 710/2020" sono stati individuati i Comuni inseriti nella perimetrazione dell'evento;

con le note prot. n. 30199 del 06.10.2020 e n. 33530 del 30.10.2020 il Presidente della Regione Piemonte ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri l'estensione dello stato di emergenza anche per i Comuni della Città Metropolitana di Torino interessati dalle piene e dall'attività fluvio-torrentizia dei corsi d'acqua e per i Comuni della provincia di Alessandria rispettivamente interessati dall'esonazione del fiume Sesia, che hanno provocato notevoli danni anche ai privati.

Preso atto:

della delibera del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza anche per la Città Metropolitana di Torino e per i Comuni di Balzola (Al), di Bozzole (Al) di Valmacca (Al) e di Villanova Monferrato (Al) nella provincia di Alessandria;

delle note prot. n. 57380 del 18/11/2020 e n. 4100 del 28/01/2021 con cui è stata avviata la ricognizione dei danni ai privati e alle attività economiche e produttive con i moduli B1 e C1 predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma.

Dato atto che con l'Ordinanza Commissariale n. 4/A18.00A/710 del 21 gennaio 2021 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria. Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato nella regione Piemonte e nei Comuni di Albenga (SV) di Casarza Ligure (GE) di Maissana (SP) nella regione Liguria. Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi a edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 710/2020" sono stati individuati i Comuni inseriti nella perimetrazione dell'evento.

Richiamato che:

con L.R. 30/2020 la Regione Piemonte, al fine di concorrere al ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali di cui sopra, ha previsto di destinare contributi ai privati di cui alla lettera c) art. 25 comma 2, danneggiati dagli eventi in questione autorizzando la spesa di euro 7.500.000,00;

con la D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020, avendo richiamato nelle premesse la suddetta richiesta di estensione dello stato di emergenza, si è stabilito di destinare, in attuazione dell'articolo 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile. n. 710 del 9.11.2020, la somma complessiva di Euro 7.500.000,00 per il ristoro dei danni ai privati di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 a seguito dei soprarichiamati eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2-3 ottobre 2020;

con D.G.R. n. 22-2925 del 26 febbraio 2021 sono stati approvati i "Criteri per la determinazione e la concessione ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2-3 ottobre 2020 nella provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola (Al), Bozzole (Al) di Casale Monferrato (Al), di Frassineto Po (Al), di Valmacca (Al) e di Villanova Monferrato (Al) in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte. Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 710 del 9 Novembre 2020".

Dato atto che, da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Infrastrutture e pronto intervento, poiché con D.D. n. 2897/A1802B/2021 del 11/10/2021 è stata approvata la liquidazione delle somme spettanti ai privati danneggiati dall'evento verificatosi nei giorni 2-3 ottobre 2020 per un importo totale pari a € 2.692.842,29 dei 7.500.000,00 Euro impegnati, si rendono disponibili risorse destinabili per ampliare le tipologie di danno ammissibile a contributo, individuando quale priorità la problematica relativa alle abitazioni principali distrutte o inagibili da delocalizzare a seguito degli eventi del 2-3 ottobre 2020.

Dato atto che, a tal fine, la suddetta Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Infrastrutture e pronto intervento:

ha elaborato, anche sulla base delle scelte effettuate dal Dipartimento di Protezione Civile e da altre Regioni, un documento tecnico contenente i criteri per la determinazione e la concessione di contributi per delocalizzazione delle abitazioni principali ai soggetti privati, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi il 2-3 ottobre 2020;

con la Determina Dirigenziale n. 3592A1802B/2020 del 22 dicembre 2020 ha disposto l'impegno della somma di euro 7.500.000,00 sul Capitolo di Bilancio n. 233981/2020.

Ritenuto, pertanto, in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 710 del 9 novembre 2020, della delibera del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2020 e della D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020, di:

approvare l'Allegato A denominato "Criteri per la determinazione e la concessione di contributi per la delocalizzazione delle abitazioni principali distrutte o inagibili a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni 2-3 Ottobre 2020, perimetrazioni ex Ordinanze commissariali n. 1/A18.00A/710 dell'11/11/2020 e n. 4/A18.00A/710 del 21/01/2021";

individuare i Comuni interessati dall'evento in oggetto ed elencati nella perimetrazione di cui alle Ordinanze Commissariali n. 1/A18.00A/710 del 11 novembre 2020 e n. 4/A18.00A/710 del 21 gennaio 2021, o in alternativa le Unioni di Comuni a cui appartengono, quali Organismi Istruttori;

demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione; nonché la valutazione, in caso di ulteriori eventuali risorse rese disponibili, circa la possibilità di ampliare le tipologie di danno ammissibili a contributo, proponendo i relativi criteri, al fine di conseguire la massima efficacia dell'intervento finanziario.

Visti:

il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice di protezione civile);

le Delibere C.D.M. 22.10.2020 e 24.12.2020 di dichiarazione dello stato di emergenza;

l'O.C.D.P.C. n. 710/2020;

la L.R. 30/2020 di approvazione dell'assestamento di bilancio;

la D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020;

la D.G.R. n. 22-2925 del 26 Febbraio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto la relativa spesa pari ad euro 7.500.000,00 trova copertura in quanto disposto dalla D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale a voti unanimi resi nella forma di legge,

delibera

in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 710 del 9 novembre 2020, della delibera del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2020 e della D.G.R. n. 22-2577 del 18 dicembre 2020, di:

- approvare l'Allegato A denominato "Criteri per la determinazione e la concessione di contributi per la delocalizzazione delle abitazioni principali distrutte o inagibili a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni 2-3 Ottobre 2020, perimetrazioni ex Ordinanze commissariali n. 1/A18.00A/710 dell'11/11/2020 e n. 4/A18.00A/710 del 21/01/2021", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- individuare i Comuni interessati dall'evento in oggetto ed elencati nella perimetrazione di cui alle Ordinanze Commissariali n. 1/A18.00A/710 del 11 novembre 2020 e n. 4/A18.00A/710 del 21 gennaio 2021, o in alternativa le Unioni di Comuni a cui appartengono, quali Organismi Istruttori;
- demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione; nonché la valutazione, in caso di ulteriori eventuali risorse rese disponibili, circa la possibilità di ampliare le tipologie di danno ammissibili a contributo, proponendo i relativi criteri, al fine di conseguire la massima efficacia dell'intervento finanziario;
- dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto la relativa spesa pari ad euro 7.500.000,00 trova copertura in quanto disposto dalla D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI DISTRUTTE O INAGIBILI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE NEI GIORNI 2-3 OTTOBRE 2020, PERIMETRAZIONI EX ORDINANZE COMMISSARIALI N. 1/A18.00A/710 DELL'11/11/2020 E N. 4/A18.00A/710 DEL 21/01/2021.

Art. 1

Requisiti generali per l'individuazione degli immobili da rilocalizzare

Con la presente direttiva sono definite le disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi in favore dei soggetti privati per la delocalizzazione dell'abitazione principale, per i danni subiti a causa dell'evento che ha colpito il territorio della Regione Piemonte il 2-3 ottobre 2020 e che avevano aderito alla ricognizione dei danni. I privati coinvolti, che hanno presentato il Modulo B1, "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" presso i Comuni colpiti, possono ora perfezionare tale domanda al fine di ottenere il contributo di rilocalizzazione dell'abitazione principale, distrutta o non distrutta ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza dell'evento calamitoso di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni permanenti anche relativi alle vie di accesso.

Per abitazione principale si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso risulta ai sensi dell'articolo 43 del codice civile la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (es.: locazione, comodato); l'Organismo Istruttore verifica attraverso le proprie banche dati (es. Ufficio tributi) la veridicità di quanto dichiarato nella Sezione 2 del Modulo B1.

L'abitazione principale soggetta a delocalizzazione deve essere conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

Art. 2

Massimali entro cui determinare il contributo

Il contributo spettante viene calcolato applicando il minor valore tra quello indicato nel Modulo B1 e quello risultante dalla perizia giurata di cui al successivo paragrafo 3, per la ricostruzione dell'abitazione distrutta o inagibile o l'acquisto di una nuova unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di un Comune situato nel territorio della Regione Piemonte.

Il limite massimo concedibile per ogni abitazione principale distrutta o inagibile è pari a € 190.000,00.

Il contributo effettivamente corrisposto sarà determinato come segue:

a) per le abitazioni da delocalizzare, tramite costruzione in altro sito, dovrà essere presentato un apposito computo metrico estimativo di progetto redatto da un professionista abilitato e iscritto all'ordine; l'importo del contributo corrisposto non potrà superare il valore determinato in fase di istruttoria dal Comune e in ogni caso il valore di €190.000,00;

b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione, verrà corrisposto l'importo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa d'acquisto; l'importo del contributo corrisposto non potrà superare il valore determinato in fase di istruttoria dal Comune e in ogni caso il valore di €190.000,00.

E' possibile richiedere un contributo per le spese di demolizione da verificare con un apposito computo metrico fino ad un massimo di € 15.000,00 per ciascun immobile.

Qualora nel Modulo B1 non sia stato indicato alcun importo al momento della segnalazione dei danni, alla domanda di contributo, unitamente alla perizia giurata, deve essere allegato:

a) per le abitazioni da delocalizzare, tramite costruzione in altro sito, un apposito computo metrico estimativo di progetto redatto da un professionista abilitato ed iscritto all'apposito ordine;

b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa d'acquisto.

Art. 3

Perizia asseverata dal professionista incaricato

Alla domanda di contributo deve essere allegata un perizia giurata da redigersi a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, che deve contenere:

- attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso 2-3 ottobre 2020;
- relazione descrittiva dell'immobile;
- mappa e visura catastale;
- planimetrie di tutti i piani dell'immobile;
- documentazione fotografica dell'esterno e di tutti i locali;
- stima del valore complessivo attuale dell'immobile.

Il costo della perizia giurata verrà rimborsato per un importo massimo di € 500,00.

Art. 4

Relazione tecnica del Comune per le abitazioni da delocalizzare

Per le abitazioni distrutte o sgomberate e da delocalizzare, il Comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica nella quale devono essere indicate le ragioni che impongono la delocalizzazione per la quale è presentata la domanda di contributo.

Art. 5

Modalità per la presentazione del perfezionamento della domanda di contributo

1. I soggetti interessati devono, a pena di irricevibilità, presentare, anche con pec, al Comune o Unione dei Comuni in cui sono ubicati i beni danneggiati, la documentazione di perfezionamento della domanda di contributo, allegata alla presente, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la Modulistica allegata, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della presente Direttiva. La domanda deve essere accompagnata dalla perizia giurata di cui all'art. 3.

2. L'ente che espleta l'attività istruttoria (Comune o Unione dei Comuni) è nel seguito denominato "Organismo istruttore".

3. Il proprietario dell'immobile da rilocalizzare dovrà inoltre fornire all'"Organismo istruttore" il compromesso d'acquisto registrato relativo all'immobile sostitutivo, ovvero, nel caso in cui opti per la costruzione di un immobile ex novo, il computo metrico estimativo di massima redatto sulla base del prezzario regionale in vigore e il cronoprogramma dei suddetti lavori di costruzione, unitamente alla richiesta della relativa pratica edilizia.

4. Nel caso in cui il proprietario di un immobile da rilocalizzare non intenda avvalersi della facoltà di usufruire del contributo di rilocalizzazione decade da qualunque beneficio, contributo, indennizzo o risarcimento relativo a eventuali futuri danni causati dall'immobile di sua proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali, così come previsto dall'articolo 67 comma 6 del d. lgs. 152/2006. Il proprietario medesimo dovrà fornire all'"Organismo istruttore" espressa dichiarazione scritta di rinuncia ad avvalersi della facoltà di usufruire del contributo di rilocalizzazione e di contezza della decadenza da qualunque beneficio, contributo, indennizzo o risarcimento relativo a eventuali futuri danni.

5. Il proprietario dell'immobile, una volta percepito il contributo per la delocalizzazione dovrà procedere alla demolizione dell'immobile stesso nel più breve tempo possibile, ad eccezione dell'ipotesi di un fabbricato non interamente rilocalizzato: in tal caso non potendosi procedere alla demolizione del fabbricato, l'Amministrazione comunale dovrà procedere alla chiusura con tamponature di tutti i varchi esistenti nelle unità abitative rilocalizzate.

6. A seguito della demolizione, il terreno su cui ricade l'immobile, costituito esclusivamente dall'impronta dell'edificio, dovrà, dopo essere stato ridotto in pristino, essere acquisito, ai sensi dell'articolo 67 comma 6 del d. lgs 152/2006, al patrimonio indisponibile del Comune, che potrà autorizzare le utilizzazioni compatibili col regime giuridico proprio di tale categoria di beni pubblici nonché con il grado di rischio idraulico e idrogeologico presente. Tale terreno di risulta, essendo acquisito ex lege al patrimonio indisponibile del Comune, non è pertanto soggetto a procedura espropriativa. L'eventuale area pertinenziale relativa all'immobile in oggetto adibita a cortile, orto, giardino, frutteto o a destinazioni similari, resta di proprietà dei privati, salvo diverso accordo con il Comune, rimanendo comunque soggetta alle limitazioni d'uso imposte dalle esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica.

Art. 6

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'acquisto o ricostruzione dell'abitazione, il contributo è riconosciuto agli eredi con gli importi che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 7

Termine per il completamento degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. Dalla data di pubblicazione della determina di approvazione dei contributi, decorre il termine di 36 mesi per gli interventi di delocalizzazione o ricostruzione e demolizione dell'abitazione distrutta o inagibile.
2. Tali termini possono essere prorogati su istanza motivata degli interessati con apposita determinazione del responsabile del procedimento del Comune interessato.

Art. 8

Liquidazione dei contributi agli aventi titolo e rendicontazione delle spese

1. L'Organismo istruttore, ricevuta la documentazione tecnica e amministrativa da parte dei soggetti interessati, provvederà a redigere, sulla base della perizia giurata di cui all'articolo 3, apposita istruttoria contenente il calcolo del contributo di rilocalizzazione, computato con le modalità di cui all'articolo 2. L'istruttoria dovrà essere completata entro 60 giorni dal termine per la consegna da parte del beneficiario della domanda.
2. L'Organismo Istruttore, terminata l'istruttoria e stabilito l'importo spettante al beneficiario, dovrà trasmettere al Settore Pronto Intervento, una determina del responsabile del procedimento con allegata una relazione descrittiva sulle varie fasi dell'istruttoria e l'importo spettante al beneficiario/i.
3. Il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, ricevuta la documentazione richiesta, procederà all'erogazione, a favore dell'Organismo Istruttore, dell'intera somma spettante. L'Organismo Istruttore dovrà trasferire l'intera somma al beneficiario nel momento della stipula dell'atto di acquisto.